



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 10 novembre 1998  
Rif. P/CR.c/3583

### CIRCOLARE N° 109

**OGGETTO: Circolari del Consiglio Nazionale Ingegneri e degli Ordini Provinciali degli Ingegneri relative alla sentenza 705/1998 del Consiglio di Stato in materia di tariffazione geotecnica**

Su "ItaliaOggi" del 22 luglio 1998 è apparso un articolo dal titolo "Analisi geotecniche: scontro sulle tariffe", in cui si richiama una precedente Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri, ispirata alla sentenza 705/1998 del Consiglio di Stato, e si afferma che "l'unico Ordine competente ad esprimere direttive tariffarie in materia geotecnica è quello degli Ingegneri", concludendo che il predetto Consiglio di Stato "ha definitivamente riconosciuto, in via giurisdizionale, la competenza dell'ingegnere in materia geotecnica".

E' la medesima fonte che per anni ha sostenuto che la relazione geologica (la competenza a redigerla, non la sola tariffazione) spettava sia agli ingegneri che ai geologi e per altrettanti e più anni ha sostenuto che la relazione geotecnica, anche quella sulle indagini (la competenza a redigerla, non la sola tariffazione), faceva capo ai soli ingegneri perchè i geologi non ne avevano la cultura.

Oggi, invece, è universalmente riconosciuto che la competenza in materia geologica è esclusiva del geologo e quella geotecnica gli appartiene ad alto titolo di capacità e cultura (oltre che per legge e tariffario), come emerge a chiare lettere anche dallo stesso parere del '94 del Consiglio di Stato in Adunanza Generale, più volte richiamato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, allorquando, pur riconoscendo la competenza esclusiva dell'ingegnere a redigere la relazione geotecnica, aggiunge: "salvo l'intervento del geologo allorché ciò sia reso necessario dalla complessità e dalla specializzazione della elaborazione". Il che equivale a dire che quando le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.3.1988 sono difficili e complesse è il geologo che deve essere chiamato: un esplicito, anche se indiretto, riconoscimento della competenza del geologo in campo geotecnico.

Chiarito, quindi, come è anche incontroverso, che le competenze dei geologi sono esclusive per quanto riguarda la geologia e concorrenti per la geotecnica, resta il problema della tariffazione per la competenza concorrente tra i due Ordini professionali che, secondo gli ingegneri, spetterebbe a loro in virtù della recente sentenza 705/98 del Consiglio di Stato. Invece così non è. Per meglio chiarire l'argomento, è bene ricordare che la tariffazione in materia geotecnica è contenuta nel tariffario dei geologi fin dal 1971 ed è totalmente mancante nel Tariffario degli ingegneri. Secondo la tesi riconosciuta anche in sede giudiziale, la tariffa dei geologi afferisce alla geotecnica delle indagini e prove mentre la tariffa degli ingegneri, afferente la cosiddetta geotecnica progettuale, è contenuta nel progetto medesimo e quindi non esposta a parte.

Altro argomento è quello affrontato nel giudizio, conclusosi con la citata sentenza 705/1998 del Consiglio di Stato, che ha dato origine all'articolo del 22 luglio 1998 ed alle circolari del Consiglio Nazionale Ingegneri e di taluni Ordini Provinciali.

Il C.N.G., infatti, ha contestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, con ricorso al TAR, di deliberare una tariffa geotecnica, quando la legge glie lo impedisce. Il T.A.R. di Bolzano, *giudicando il merito della controversia*, ha dato ragione ai geologi. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, si è limitato a dichiarare sempli-

cemente *inammissibile il ricorso di primo grado*, quindi non ha dato ragione, per quanto concerne il merito, agli ingegneri. In altri termini, in base a un tecnicismo giuridico comprensibile ai soli addetti ai lavori, ha affermato che i geologi non potevano avanzare la richiesta di esame, e basta.

Ciò appare sufficiente per contestare sia l'articolo pubblicato su ItaliaOggi del 22 luglio 1998 sia le circolari degli Ordini degli Ingegneri che, superando di slancio gli autorevoli precedenti giurisdizionali, rivendicano la completa ed assoluta competenza degli ingegneri in materia geotecnica.

Della questione è stato già investito, dallo scrivente Consiglio Nazionale Geologi, il Ministero di Grazia e Giustizia, perchè, per legge, è tenuto alla vigilanza sugli Ordini professionali e non può (rectius: non potrebbe) tollerare che venga violata una sua prerogativa. Si è in attesa della risposta.

Si rende comunque noto che è ancora pendente, sulla competenza in materia geotecnica, il giudizio davanti al TAR Lazio che dovrà pronunciarsi sul contenuto della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 218/24/3 del 9 gennaio 1996.

Sulla questione è opportuno ricordare, infine, che indiscussi pilastri di riferimento per la rivendicazione delle competenze nel campo geotecnico sono rappresentati dalla sentenza definitiva n° 192/1991 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, dal parere n. 164/1991 espresso dalla II Sezione del Consiglio di Stato, che attribuisce esplicitamente al geologo la competenza a redigere la relazione geotecnica, nonché dal successivo fermo riscontro, questa volta in sede giurisdizionale, rappresentato dalla Sentenza n. 701/1995 della V Sezione del Consiglio di Stato che, a seguito di un'approfondita analisi fondata sull'esame della Legge 112/1963, del DPR 981/1982, del DM Grazia e Giustizia 18.11.1971, dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del documento redatto da una Commissione di docenti ingegneri del raggruppamento disciplinare di geotecnica, riconosce altrettanto esplicitamente ai geologi competenze nel settore geotecnico.

Gli Ordini Regionali, eventualmente impegnati a contrastare le iniziative adottate dalle Amministrazioni Pubbliche a seguito dell'impugnata Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici o delle Circolari degli Ordini degli Ingegneri conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n° 705/1998, potranno notificare alle stesse, a mezzo Ufficiale Giudiziario, un atto stragiudiziale di significazione e diffida, da trascrivere su due fogli bollati (originale e relativa copia) da L. 20.000.

Si ripropone il fac-simile di detto atto, aggiornando quello già trasmesso a tutti gli Ordini Regionali con Circolare n. 46 del 4 giugno 1996.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)

## ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

L'Ordine dei Geologi di ....., in persona del Presidente dr. geol. ...., con sede in ..... a Via .....

### P R E M E S S O

che, per legge (art. 3 legge 112/1963, art. 29 D.M. 18.11.1971 e art. 3 D.P.R. 981/1982) il geologo professionista è competente a redigere la relazione geotecnica sulle indagini (prodromica a quella progettuale);

che tale competenza gli è stata ampiamente riconosciuta in sede giurisdizionale sia con sentenza definitiva n. 192/1991 pronunciata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia sia dal Consiglio di Stato con sentenza n. 701/1995;

che, in spregio a quanto sopra riferito, il Ministero LL.PP. ha emesso la circolare n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996, con la quale ha ignorato le competenze del geologo professionista come definite dalle leggi ed ha ignorato anche la sentenza definitiva n. 701/95 del Consiglio di Stato, privilegiando esclusivamente e in maniera partigiana la figura dell'ingegnere progettista;

*(oppure:*

*che, in spregio a quanto sopra riferito, il Consiglio Nazionale Ingegneri sta inviando ai vari Enti territoriali, a mezzo degli Ordini Provinciali, sulla base di una non corretta interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 705/1998, diffide a non accettare relazioni geotecniche a firma di geologi;)*

### C O N S I D E R A T O

che la Circolare del Ministero LL.PP. n. 218/24/3, ancorchè priva di validità giuridica, ha contenuto dispositivo in danno dei geologi, ignorando e contrastando la definitiva e superiore sentenza n. 701/95 del Consiglio di Stato;

*(oppure:*

*che la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 705/1998 non giudicando il merito della controversia ha lasciato impregiudicata la validità della precedente sentenza n. 701/1995 dello stesso Consiglio di Stato;)*

quanto sopra premesso e considerato, l'istante

### I N V I T A

il Comune ..... (o l'Ente di .....), in persona del Sindaco pro-tempore (o Rappresentante legale), a considerare, nella valutazione dei propri atti, come perfettamente legittima, oltre alla relazione geologica, anche la relazione geotecnica a firma dei geologi iscritti all'Albo.

Nel contempo

### D I F F I D A

il medesimo Ente come sopra rappresentato che, in mancanza, quest'Ordine professionale si vedrà costretto ad impugnare qualunque sua delibera o atto amministrativo in ogni opportuna sede giudiziaria, sia civile che penale.

IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. ....)